

Il sottosegretario Mantovano conferma: in dirittura provvedimento su IA e cybersicurezza

Intelligenza artificiale di Stato

Un miliardo di euro per entrare nel capitale delle imprese

DI BRUNO PAGAMICI

Lo Stato entrerà nel capitale di rischio delle imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing. Le risorse messe a disposizione ammontano a un miliardo di euro, che verranno utilizzate per l'assunzione di partecipazioni nelle pmi innovative e con elevato potenziale di sviluppo. È quanto prevede il provvedimento sull'intelligenza artificiale (IA) su cui il governo sta lavorando e che dovrebbe andare al vaglio del consiglio dei ministri in tempi relativamente brevi. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio per l'Innovazione Alessio Buttolo aveva annunciato per prima di Pasqua. "A breve il governo emanerà un testo sull'intelligenza artificiale", ha detto ieri Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, intervenendo a un evento organizzato dall'Agenzia per la sicurezza nazionale. Non è ancora chiaro se sarà un ddl o un decreto, ma dopo che l'Ue si è dotata di nuovi strumenti per vigilare sullo sviluppo delle nuove tecnologie, l'esecutivo vuole porre la questione della sicurezza finanziando le imprese impegnate nell'IA e controllandole dall'interno.

L'intervento statale. L'obiettivo del governo è quello

di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del quantum computing, delle telecomunicazioni e delle relative tecnologie. Il sostegno potrà avvenire sia tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nelle medesime tecnologie, sia favorendo la crescita e il consolidamento di imprese nazionali operanti nei medesimi settori. Per perseguire tale finalità verrà messo a bilancio l'importo complessivo di un miliardo di euro per l'assunzione (diretta o indiretta) di partecipazioni nel capitale di rischio di:

a) pmi con elevato potenziale di sviluppo ed innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing, nonché nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web3, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche; per ottenere il sostegno statale tali imprese dovranno trovarsi in fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del

prodotto (expansion, scale up financing);

b) imprese anche diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), finalizzate alla creazione e allo sviluppo di campioni nazionali nei settori e nelle tecnologie di cui alla lettera a).

Risorse. Le operazioni di assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio verranno effettuate mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital (comma 209, legge di bilancio n. 145/2018), sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il venture capital.

La normativa Ue. La legge sull'IA è stata approvata lo scorso marzo dal Parlamento europeo per promuovere l'innovazione ma anche per proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di IA ad alto rischio e assicurando all'Europa un ruolo guida nel settore. Gli stati membri dovranno istituire e rendere accessibili a livello nazionale spazi di sperimentazione normativa e meccanismi di prova in condizioni reali (sandbox), in modo che pmi e start-up possano sviluppare sistemi di IA innovativi e addestrarli prima di immetterli sul mercato.

© Riproduzione riservata

Elettricità, entro il 30/06 il ritorno a maggior tutela

Per passare dal mercato libero al tutelato per l'elettricità Arera mette a disposizione le istruzioni per rientrare in maggior tutela entro il 30 giugno e un motore di ricerca le istruzioni per trovare in modo facile e veloce i riferimenti del fornitore a cui chiedere il passaggio dal libero al tutelato.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel comunicato stampa spiega "l'esigenza nasce dal fatto che dal 1° luglio i clienti domestici che saranno ancora serviti in maggior tutela passeranno automaticamente nel servizio a tutele gradualmente e i clienti domestici vulnerabili continueranno ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. I clienti che si trovano nel mercato libero potrebbero quindi voler ritornare nel servizio di maggior tutela".

I clienti domestici elettrici che si trovano nel mercato libero, infatti, hanno il diritto di rientrare nel servizio di maggior tutela fino al 30 giugno, prosegue la nota. Come? "Rivolgendosi all'esercente il servizio nel Comune in cui si trova la fornitura". Per aiutare i clienti che non conoscono il nome dell'esercente il servizio di maggior tutela nella zona in cui desiderano cambiare il fornitore, l'Arera ha realizzato un motore di ricerca che in pochi click consente di trovare il fornitore e il link alle pagine che contengono le istruzioni per il rientro dal mercato libero al tutelato. Oltre all'utilizzo delle pagine web dell'Autorità, è sempre possibile richiedere informazioni anche telefonicamente, utilizzando il numero verde gratuito dello Sportello per il consumatore energia e ambiente di Arera

© Riproduzione riservata

IL CALENDARIO FISSATO DAL DECRETO LEGGE 39/2024

Obblighi di comunicazione per il Piano Transizione 4.0

Obblighi di comunicazione per gli incentivi del Piano Transizione 4.0. L'art. 6 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 pone taluni obblighi di comunicazione (al Mimit) a carico dei beneficiari del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, cd. 4.0, e del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. I nuovi obblighi, da un lato, svolgono una funzione effettiva di monitoraggio ma, dall'altro lato, rappresentano una sostanziale condizione di accesso alle agevolazioni. La norma, in particolare, impone per entrambi i citati incentivi i seguenti obblighi:

- per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024 (entrata in vigore del decreto legge), l'invio di (i) una comunicazione preventiva, nella quale indicare con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare nonché la presunta ripartizione temporale del credito d'imposta e relativa fruizione nel mod. F24; (ii) una comunicazione "a consuntivo", a completamento dell'investimento, con cui aggiornare la precedente comunicazione.

- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, l'invio della sola comunicazione "a

consuntivo". Il monitoraggio viene esteso - per il solo bonus 4.0 - anche al credito d'imposta relativo al 2023 che, per la parte maturata ma non ancora fruita (alla data presumibilmente del 30 marzo 2024) non risulterà utilizzabile se non previo invio della citata nuova comunicazione.

Le comunicazioni andranno effettuate utilizzando il modello previsto dal decreto direttoriale del 6 ottobre 2021. Detto modello sarà aggiornato ed integrato da un nuovo decreto direttoriale, così da renderlo coerente rispetto alla nuova (e più ampia) funzione che ora gli è stata attribuita rispetto al passato. La logica dell'art. 6 risulta chiara ma con numerosi dubbi operativi. Alcuni di questi saranno chiariti dall'Agenzia delle entrate la quale, nel dover identificare i dati e le informazioni da riportare nel nuovo modello, dovrà necessariamente assumere una posizione rispetto a talune questioni. A titolo esemplificativo,



dovrà essere chiarito come individuare gli investimenti "che si intendono effettuare" ai fini della comunicazione preventiva. Si ripropone un dubbio analogo a quello già emerso per le comunicazioni relative ai beni Transizione 5.0 (decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza-Pnrr") e, cioè, se la preventività va individuata rispetto al momento di effettuazione dell'investimento ai sensi dell'art. 109 del Tuir (ad esempio, la consegna del bene) o rispetto a momenti antecedenti che, di fatto, cristallizzano la volontà di investire (ad esempio, la firma

del contratto di acquisto o l'accettazione dell'ordine). Andrà anche chiarito, per le comunicazioni "a consuntivo", il concetto di "completamento" dell'investimento, che sembra aver un senso per i beni 4.0 (anche se di dovrà chiarire se vale l'art. 109 del Tuir

o l'interconnessione) ma che non risulta coerente con l'attività di R&S&I che può durare anche più anni, seppur il credito possa essere fruito annualmente. In tale contesto una comunicazione annuale avrebbe più senso di quella "a completamento" dell'investimento. Dubbi poi emergono con riferimento alla gestione del periodo transitorio, inteso come il periodo tra il momento di entrata in vigore del decreto-legge (30 marzo) e quello in cui sarà possibile inviare concretamente le comunicazioni. Salvo che i modelli non siano già pronti e quindi disponibili a brevissimo, l'impossibilità di inviare le comunicazioni al Mimit mette in stand-by gli operatori. Ad esempio, chi ha effettuato investimenti (soprattutto in beni 4.0) tra il 1° gennaio e il 30 marzo, ha maturato un credito d'imposta che però non può utilizzare. Così come, chi intendesse effettuare nuovi investimenti dovrà valutare se avviarli o meno. Stando al dato letterale della norma e seppur privo di logica nel periodo transitorio, senza la comunicazione preventiva si rischia di perdere l'incentivo.

Francesco Leone
© Riproduzione riservata